

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alle società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti

dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il *design* e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una parte per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini di cui al comma 12, per « piccole e medie imprese » si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti

i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dall'anno 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 02. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate*). — 1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del medesimo testo unico.

2. 040. Giudice.

ART. 3.

(*Disposizioni in materia di immobili pubblici*).

Sopprimerlo.

***3. 1.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Sopprimerlo.

***3. 43.** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 1.

3. 3. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Sopprimere il comma 2.

***3. 4.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Sopprimere il comma 2.

***3. 5.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera 0a), sostituire le parole da: è aggiunto fino alla fine della lettera con le seguenti: dopo le parole: « non più utili ai fini istituzionali » sono aggiunte le seguenti: « e per i quali si sia esclusa, ai sensi del comma 2, la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; ».

****3. 10.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, lettera 0a), sostituire le parole da: è aggiunto fino alla fine della lettera con le seguenti: dopo le parole: « non più utili ai fini istituzionali » sono aggiunte le seguenti: « e per i quali si sia esclusa, ai sensi del comma 2, la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; ».

****3. 11.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera 0a), sostituire le parole da: Entro fino alla fine della lettera con le seguenti: I beni immobili individuati ai sensi del presente comma restano comunque soggetti ai vincoli prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle relative procedure autorizzatorie per qualsiasi intervento sugli immobili stessi.

***3. 8.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, lettera 0a), sostituire le parole da: Entro fino alla fine della lettera con le seguenti: I beni immobili individuati ai sensi del presente comma restano comunque soggetti ai vincoli prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle relative procedure autorizzatorie per qualsiasi intervento sugli immobili stessi.

***3. 9.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

****3. 13.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

****3. 14.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine della lettera con le seguenti: le parole: « di cui ai commi da 6 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 436, 437 e 438

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco »

3. 41. Fontana.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: ai commi 436, 437 e 438 fino alla fine della lettera con le seguenti: al comma 436 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando l'applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

***3. 15.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: ai commi 436, 437 e 438 fino alla fine della lettera con le seguenti: al comma 436 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando l'applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

***3. 16.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: , 437.

3. 17. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata, Benvenuto, Pistone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero

alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

***3. 18.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , e alle altre procedure di dimissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

***3. 19.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

****3. 20.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ovvero alla vendita a trattativa privata, anche in blocco.

****3. 21.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

3. 42. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Giorgio Conte, Antonio Pepe, Romoli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

2-ter. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 238, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono altresì assicurate, su base annua, maggiori entrate nella misura corrispondente al 125 per cento degli effetti finanziari conseguiti al comma 1, primo periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle nuove tariffe, espresse in euro, applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo è riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi facenti capo al dipartimento per i trasporti terrestri nonché all'incentivazione del relativo personale.

2-quater. Al comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe di cui al primo periodo possono essere adeguate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella indicata nel medesimo periodo ».

2-quinquies. Le maggiori somme dovute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per effetto della rivalutazione di cui al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, se non corrisposte alla me-

desima data dai titolari delle concessioni del demanio marittimo turistico-ricreativo, possono essere versate, con gli interessi al saggio legale, anche in cinque rate annuali di pari importo unitamente al versamento del canone dovuto a decorrere dall'anno 2006, per le medesime concessioni, nella misura stabilita anteriormente alla predetta rivalutazione.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita, entro il limite di 2.000.000 di euro, la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, destinata all'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fronte dei maggiori oneri dalla stessa sopportati per la realizzazione del progetto relativo al passaporto digitale.

***3. 22.** Antonio Leone, Romoli, Campa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

2-ter. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 238, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono altresì assicurate, su base annua, maggiori entrate nella misura corrispondente al 125 per cento degli effetti finanziari conseguiti al comma 1, primo periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle nuove tariffe, espresse in euro, applicabili per le operazioni in materia di motoriz-

zazione. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo è riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi facenti capo al dipartimento per i trasporti terrestri nonché all'incentivazione del relativo personale.

2-quater. Al comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe di cui al primo periodo possono essere adeguate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella indicata nel medesimo periodo ».

2-quinquies. Le maggiori somme dovute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per effetto della rivalutazione di cui al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, se non corrisposte alla medesima data dai titolari delle concessioni del demanio marittimo turistico-ricreativo, possono essere versate, con gli interessi al saggio legale, anche in cinque rate annuali di pari importo unitamente al versamento del canone dovuto a decorrere dall'anno 2006, per le medesime concessioni, nella misura stabilita anteriormente alla predetta rivalutazione.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita, entro il limite di 2.000.000 di euro, la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

maggio 2005, n. 80, destinata all'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fronte dei maggiori oneri dalla stessa sopportati per la realizzazione del progetto relativo al passaporto digitale.

***3. 40.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici non si applicano ai beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Con riferimento a tali beni immobili resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-ter del medesimo decreto.

3. 23. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santa-gata, Benvenuto, Pistone.

Dopo le parole: sono determinati, *inserire le seguenti:* , a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006,.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo dopo il comma 1 inserire i seguenti:

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.3.01.1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale ed agrario sono determinati, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

3. 01. Antonio Leone, Scherini, Benvenuto, Pistone.

(Approvato)

ART. 3-bis.

(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada).

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter — *(Fabbricati rurali).* — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicem-

bre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo »;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. Nelle more

dell'istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data »;

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso »;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita »;

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo »;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e) »;

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3-bis. 040. de Ghislanzoni Cardoli, Colavini, Jacini, Ricciuti, Santori, Zama.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. – (Nuove norme per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi). – 1. I commi 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

2. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dell'economia e finanze, emana un decreto secondo i seguenti criteri:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e di specchi acquei, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle misure di cui alla tabella A allegata;

b) per le concessioni rilasciate per il mantenimento di manufatti, quali chioschi e simili, adibiti all'esercizio in forma autonoma di attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti o bevande il canone è determinato nella misura minima di euro 2.500;

c) i canoni annui sono rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa;

d) per le imprese turistico-ricreative sono definitivi gli importi dei canoni versati fino al 31 dicembre 2003 e le misure annuali decorrenti dall'anno 2004 non potranno essere inferiori ad euro 1.000;

e) nel caso in cui nell'ambito della concessione demaniale marittima siano presenti immobili incamerati dallo Stato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione riguardante le pertinenze, la misura dei canoni è definita applicando il valore per metro quadrato e per anno di euro 7,50 per la media/bassa valenza turistica e di euro 15 per l'alta valenza turistica;

f) i canoni sono aggiornati ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori turistici del settore dei concessionari demaniali marittimi, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

g) è consentita la regolarizzazione e l'adeguamento delle aree maggiormente occupate sia coperte che scoperte nelle attuali concessioni attraverso la formula dell'autocertificazione nella misura massima del 20 per cento dell'area precedente dichiarata;

h) l'accertamento dei requisiti di alta valenza e normale valenza turistica di cui al comma 1, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, nonché la fissazione della misura di riduzione dei

canoni disposta dal presente comma sono riservate alle Regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei concessionari demaniali marittimi operanti nel settore turistico-ricreativo.

4. Sono abrogati l'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e qualsiasi altra norma in contrasto con il presente decreto.

5. Le maggiori entrate a copertura degli effetti prodotti sulla finanza pubblica dalle norme di cui al comma 1 per l'anno 2004 e parte dell'anno 2005, sono assicurate dall'applicazione della disciplina recata al comma 3 e dalle entrate provenienti dagli accertamenti sull'evasione dei canoni concessori, da effettuarsi da parte del Ministro delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

ALLEGATO 2

TABELLA A
(articolo 3-ter, comma 3,
lettera a).

	ALTA VALENZA TURISTICA	NORMALE VALENZA TURISTICA
Fino a mq. 1000	Euro mq. 2,00	1,40
Da 1001 a 3000 mq	Euro mq. 1,80	1,30
Da 3001 a 5000 mq	Euro mq. 1,70	1,20
Da 5001 a 50.000 mq	Euro mq. 1,60	1,10
Oltre 50.000 mq	Euro mq. 1,50	1,00

3-bis. 041. Gambini, Abbondanzieri, Albonetti, Cazzaro, Ruggia, Carli, Cordoni, Gasperoni, Labate, Paola Mariani, Mazzarello, Ottone, Pinotti, Sandri.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere i seguenti:

ART. 3-ter. — (IVA per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). — 1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse.

ART. 3-quater. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3-bis. 042. Gambini.

(A.C. 5989 — Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che, appare improcrastinabile:

l'esigenza di procedere ad una generale revisione della disciplina in materia di imposta regionale sulle attività produttive,

il notevolissimo contenzioso in essere, sollevato dai piccoli imprenditori, artigiani e liberi professionisti privi di struttura organizzativa, trova quasi generale accoglimento da parte delle Commissioni tributarie di merito,

la Commissione finanze, il 6 ottobre 2004, ha approvato, con il parere favorevole del Governo, la risoluzione Romoli 7-00473, vertente sulla medesima materia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'esclusione di professionisti, artigiani e piccoli imprenditori privi di struttura organizzativa dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche al fine di eliminare il notevole contenzioso insorto in materia.

9/5989/1. Romoli, Patria.

La Camera,

premesso che:

permane una situazione di incertezza in ordine alla fase conclusiva del procedimento volto a verificare la sussistenza dell'interesse culturale degli immobili pubblici, con particolare riguardo agli effetti della mancata comunicazione della decisione della soprintendenza regionale nei termini di cui all'articolo 27, comma 10, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui permanente vigenza appare dubbia alla luce dell'attuale contesto normativo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire la disciplina effettivamente vigente e, comunque, a prevedere l'abrogazione espressa della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel caso in cui la stessa risultasse tuttora vigente.

9/5989/2. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini.

La Camera,

considerata l'esigenza di garantire un più chiaro rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, favorendo una

sempre maggiore trasparenza dell'operato dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari;

rilevata l'esigenza di consentire al contribuente una agevole e sicura individuazione della decorrenza dei termini decadenziali relativi alle pretese di natura impositiva dell'amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare, in un prossimo provvedimento di carattere normativo, una dispo-

sizione volta a stabilire, a pena di nullità, l'obbligo dell'indicazione nella cartella di pagamento del giorno di consegna, da parte dell'ufficio impositore, del ruolo al concessionario ai fini della riscossione, in modo da consentire al contribuente di avere certezza sulla decorrenza del termine dell'azione esecutiva da parte del concessionario, anche con riferimento alle iscrizioni provvisorie al ruolo connesse ad accertamenti non definitivi.

9/5989/3. Leo.

**PROPOSTA DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI: MODIFICHE AL
CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA (3870)**

(A.C. 3870 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-*bis* e seguenti, ».

(A.C. 3870 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

« **CAPO V-*bis*.**

DEL PATTO DI FAMIGLIA

ART. 768-*bis*. (Nozione) È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

ART. 768-*ter*.

(Rappresentanza legale).

Il contratto può essere concluso dal rappresentante legale dell'incapace.

ART. 768-*quater*.

(Forma).

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

ART. 768-*quinquies*.

(Partecipazione).

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

ART. 768-*sexies*.

(*Vizi del consenso*).

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del vizio.

ART. 768-*septies*.

(*Rapporti con i terzi*).

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-*quinquies*, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-*sexies*.

ART. 768-*octies*.

(*Scioglimento*).

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

ART. 768-*nonies*.

(*Controversie*).

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 768-ter.

2. 10. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 1, capoverso ART. 768-*sexies*, secondo comma, sopprimere le parole: dalla conoscenza del vizio.*

2. 11. La Commissione.

(Approvato)